

STATUTO BRIGATA DI RAGGIOLO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione "La Brigata di Raggiolo".

Articolo 2

Essa ha sede in Raggiolo (AR), via Piana n. 6

Articolo 3

L'Associazione ha per scopo la promozione sociale, culturale, ricreativa e ambientale per valorizzare Raggiolo. L'Associazione non ha fini di lucro, nè l'esercizio di attività commerciali: intende essere retta e regolata oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c) articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 598 e quindi dall'articolo 19 del Decreto medesimo.

Articolo 4

Il patrimonio è costituito:

dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote sociali;

dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare il capitale o l'attivo sociale.

Articolo 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo.

Articolo 6

Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il 30 ottobre di ogni anno.

Articolo 7

I soci avranno diritto di frequentare gli eventuali locali sociali e di servirsi delle strutture dell'Associazione.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

Articolo 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci, dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere eletti dai membri del Consiglio, tutti per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale: la carica del consigliere subentrante scadrà con il triennio in corso.

Articolo 10

L'Assemblea dei soci nomina il consiglio composto da sette a quindici soci consiglieri. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

Articolo 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta domanda da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno di cui una per deliberare in ordine al consuntivo e della quota sociale per l'anno successivo. Alle riunioni ordinarie del Consiglio possono intervenire i soci solo come auditori.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione senza limitazioni.

Articolo 13

I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 settembre.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L' assemblea deve essere convocata in Raggiolo (AR) anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 14

L'Assemblea delibera su bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell' associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto.

Articolo 15

Hanno diritto di intervenire all' Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Articolo 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all' Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 17

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

Articolo 18

Lo scioglimento dell' associazione dovrà essere deliberato dall' assemblea ordinaria con la maggioranza di due terzi dei soci regolarmente iscritti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 19

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall' Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.